



Logo

Regione Campania

Amministrazione

Autorità di Gestione del
Programma Operativo Interregionale
"Attrattori culturali, naturali e turismo"
FESR 2007/2013

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONVENZIONE

EX ART. 42 REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO

per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio delegatario delle funzioni di programmazione e di attuazione delle operazioni di valorizzazione a fini turistici del patrimonio di attrattori dei Poli di cui alla Rete interregionale di offerta "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

tra

La Regione Campania (C.F. 80011990639), in qualità di Autorità di Gestione (nel prosieguo AdG) del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007/2013 CCI n. 2007IT161PO001 (nel prosieguo POIn), nella persona del dirigente pro-tempore Dr.ssa Maria Cancellieri (C.F. CNCMRA52M50L113X), domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Campania, in Napoli alla Via Santa Lucia, 81

e

la XXXXXXXXXXXXXXXX, (C.F. xxxxxxxxxxxx) (di seguito Amministrazione Beneficiaria), rappresentata dal Dr. XXXXXXXXXXXX (C.F. xxxxxxxxxxxx), domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della stessa Amministrazione beneficiaria in XXXXXXXX alla via XXXXXXXX, XX.

Visto:

- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e del Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- in particolare, l'art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che stabilisce che "lo Stato membro può designare uno o più Organismi Intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'Autorità di Gestione o di Certificazione, sotto la responsabilità di detta Autorità";

- il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (nel prosieguo QSN), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 3329 def. del 13 luglio 2007, nel quale è previsto il Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” interessante le Regioni Convergenza, con la relativa dotazione finanziaria;
- il Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con la decisione C(2008) 5527 del 06 ottobre 2008, la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 è individuata nella Regione Campania nella persona del Dr.ssa Maria Cancellieri, il quale nello svolgimento dei propri compiti e funzioni si avvale del supporto operativo dell’Area Generale di Coordinamento 3 “Programmazione, Piani e Programmi”;
- nell’esercizio di tali compiti e funzioni, l’AdG è coadiuvata dal Comitato Tecnico per l’Attuazione del Programma (di seguito il “CTCA”);
- il CTCA, come richiamato nel Capitolo 5.1.2 del POIn *“...rappresenta la sede di confronto e di consultazione in materia di integrazione strategica ed operativa, con particolare riferimento agli aspetti di governance e complementarità degli interventi nazionali e regionali e per l’analisi comune di aspetti inerenti ambiti di intervento e obiettivi convergenti dell’azione del POIn con i POR e i PON...”* e nello specifico *“...esamina ed approva le proposte di decisione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo”*.

Considerato che:

- il POIn è finalizzato a promuovere e sostenere, in forma unitaria ed integrata, lo sviluppo socio-economico delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza attraverso la valorizzazione, il rafforzamento e l’integrazione su scala interregionale del relativo patrimonio culturale, naturale e paesaggistico;
- nel perseguimento di tale obiettivo il Programma coinvolge, oltre alle amministrazioni regionali dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- l’azione strategica del POIn, articolato in tre Assi prioritari d’intervento, ha ad oggetto l’attuazione di operazioni tese alla valorizzazione, a fini turistici, delle Reti interregionali di offerta e dei relativi Poli individuati in esito alla procedura di selezione espletata dal Comitato Tecnico Congiunto per l’Attuazione del Programma (nel prosieguo CTCA), le cui risultanze sono state approvate nella seduta del 16 settembre 2009, così come successivamente recepite dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella seduta del 18 dicembre 2009;
- con nota prot. 65 del 01 dicembre 2009, l’Autorità di Gestione – operando in conformità con le disposizioni di cui agli artt. 42 e 59 comma 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006 – ha sottoposto, nelle modalità previste dalla Delibera CIPE n. 166/2007, all’esame del CTCA la proposta di designazione delle Amministrazioni Capofila delle Reti interregionali di offerta selezionate;
- per quanto previsto all’interno del testo del POIn, alle Amministrazioni Capofila compete il ruolo di Organismo Intermedio secondo quanto disposto dall’art. 42 del Reg. (CE) n. 1083/2006, cui l’AdG delega le funzioni e le responsabilità della programmazione, della

selezione, dell'attuazione, della gestione e della sorveglianza del processo di attuazione delle operazioni finanziate attraverso gli assi operativi e le linee d'intervento di cui si sostanzia l'azione del POIn nell'ambito delle Reti interregionali di offerta di competenza e dei relativi Poli da esse intersecati;

- i compiti, le funzioni e le modalità di organizzazione e di funzionamento dei suddetti Organismi Intermedi sono disciplinati all'interno della relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del POIn ai sensi dell'art. 71 del Reg. CE 1083/2006;
- nella seduta del CTCA del 03 dicembre 2009, il CTCA ha approvato la proposta formulata dall'AdG per la designazione delle Amministrazioni Capofila delle Reti interregionali di offerta selezionate;
- per quanto sopra, la [REDACTED] è stata individuata quale Organismo Intermedio responsabile delle funzioni di programmazione, di attuazione e di gestione delle operazioni inerenti la Rete interregionale di offerta "[REDACTED]" che interseca in via prioritaria i Poli "[REDACTED]", "[REDACTED]", ed in via complementare i Poli "[REDACTED]" e "[REDACTED]" per la cui delimitazione territoriale si rimanda agli atti approvati dal CTCA;
- con nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] la "[REDACTED]" ha comunicato i riferimenti delle strutture investite dei compiti e delle funzioni di Organismo Intermedio della Rete interregionale di offerta "[REDACTED]", indicando nel dirigente pro-tempore Dr. [REDACTED] il Responsabile dell'Organismo Intermedio;
- con la stessa nota la [REDACTED] ha indicato quale unità operativa responsabile per l'esecuzione dei controlli di primo livello la "[REDACTED]", la cui responsabilità è attribuita al dirigente pro-tempore Dr. [REDACTED];
- nella stessa seduta del 03 dicembre 2009, il CTCA ha approvato il documento *"Linee guida per l'elaborazione e la successiva attuazione dei Piani integrati delle azioni per la valorizzazione delle Reti interregionali di offerta e dei relativi Poli"* (nel prosieguo le "Linee guida");
- per quanto previsto all'interno delle Linee guida sopra richiamate, l'Organismo Intermedio procede preliminarmente alla definizione di una strategia d'intervento per la valorizzazione della Rete interregionale di offerta di competenza, selezionando – di concerto con le altre amministrazioni centrali, regionali interessate – le operazioni da realizzare sulla stessa Rete e sui Poli da essa intersecati, in conformità con i criteri di selezione delle operazioni adottati dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella seduta del 18 dicembre 2009;
- in attuazione di quanto disposto dall'art. 42 del Reg. (CE) n. 1083/2006 la delega delle funzioni da parte dell'AdG agli Organismi Intermedi avviene attraverso la formulazione di appositi accordi (convenzioni) i cui contenuti e modalità di formalizzazione sono definite dall'art. 43 del medesimo Regolamento.

Ritenuto per quanto sopra visto e considerato:

- di procedere alla sottoscrizione del presente accordo (nel prosieguo "Convenzione") tra AdG e "[REDACTED]" (nel prosieguo "le parti") secondo quanto previsto dal già richiamato art. 43 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono patto, nonché parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Interregionale *"Attrattori culturali, naturali e turismo"* FESR 2007/2013 (POIn), ai sensi degli artt. 42, 43, 59 secondo comma del Reg. (CE) n. 1083/2006, ed il **specificare amministrazione designata**, designato quale Organismo Intermedio (nel prosieguo OI) che assume la responsabilità delle funzioni di programmazione, di attuazione, di gestione, di sorveglianza e di valutazione delle operazioni inerenti la valorizzazione a fini turistici della Rete interregionale di offerta **"XXXXXXX"** e dei Poli da essa intersecati, a valere sulle linee d'intervento di cui all'Asse I del Programma.

Il **"XXXXXXX"**, in qualità di OI, assume, pertanto, direttamente ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 60 del Reg. (CE) n. 1086/2006, la responsabilità propria dell'AdG limitatamente alle operazioni inerenti la Rete interregionale di offerta sopra richiamata ed i Poli da questa intersecati, operando secondo quanto stabilito dal successivo art. 3, nel rispetto del QSN e del POIn, delle procedure generali di attuazione adottate dall'AdG (Strumenti di attuazione), nonché con il principio della sana gestione finanziaria di cui all'art. 60 citato.

Articolo 3

Obblighi derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate dall'AdG

1. Nell'esercizio delle funzioni di AdG, ai sensi del precedente art. 2 e limitatamente alle operazioni inerenti la valorizzazione della Rete interregionale di competenza e dei Poli da essa intersecati, all'OI sono delegate specificatamente le seguenti funzioni:
 - a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di politica unitaria di coesione ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1080/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006;
 - b. rispettare le indicazioni del POIn in materia di aspetti trasversali ed in particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti, pari opportunità, aiuti di stato, norme ambientali e sistemi informatici;
 - c. organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative, in modo da assicurare – quale presupposto operativo fondamentale – il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa;

- d. adottare con proprio atto formale modelli, procedure interne e strumenti informativi idonei, in linea con le norme di controllo e gestione stabilite nelle direttive comunitarie, con quanto previsto nella relazione sul sistema di gestione e controllo del POIn e con le istruzioni delle Autorità competenti che regolamentino in modo adeguato e formale i processi di gestione, di coordinamento, sorveglianza, controllo e conservazione documentale in riferimento agli interventi programmati a valere sul FESR 2007-2013, assicurando altresì l'adozione dei medesimi sistemi o criteri di gestione presso i Beneficiari;
- e. predisporre e tenere aggiornate le piste di controllo, conformemente ai criteri di cui agli artt. 60 e 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 ed all'art. 15 del Reg. (CE) n. 1828/2006 secondo le disposizioni impartite dall'Autorità di Gestione;
- f. dotarsi di un sistema di gestione e controllo coerente con l'impianto generale di cui al Capitolo 3 della relazione sul sistema di gestione e controllo del POIn, idoneo a garantire la separazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo, individuando un'apposita unità responsabile dei controlli di primo livello, funzionalmente indipendente dalla struttura cui competono le funzioni di gestione;
- g. garantire che le procedure di selezione e di attuazione delle operazioni da realizzare nell'ambito della Rete interregionale di competenza e dei Poli da essa intersecati siano conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ed alle norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di affidamento di appalti, forniture e di incarichi di servizi (D. Lgs. n. 163/2006) per l'intero periodo di vigenza della convenzione;
- h. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- i. dotarsi di un sistema gestionale interno informatizzato (sistema informativo) per la registrazione e la conservazione dei dati contabili connessi alle spese sostenute, con caratteristiche di tracciabilità e di storicizzazione dei dati relativi alle linee d'intervento utilizzate, impegnandosi, altresì, a modificarlo o adeguarlo al protocollo di comunicazione fornito dall'AdG, ovvero ad adottare il sistema messo a disposizione dalla stessa AdG;
- j. garantire, in ogni caso, che il sistema informativo adottato:
 - disponga di un sistema di contabilità separata dotato di una codificazione contabile adeguata per la gestione di tutte le transazioni relative alle operazioni finanziate dall'OI, che dovranno essere registrate in via continuativa e in tempo reale rispetto alla produzione dei relativi documenti giustificativi;
 - risulti coerente con il protocollo unitario di comunicazione definito dal MEF-RGS-IGRUE ai fini della corretta interazione con la BDU;
 - operi in modalità corretta ed affidabile, producendo dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale congrui rispetto agli indicatori previsti nel POIn;
 - consenta l'invio dei dati di monitoraggio all'AdG con cadenza almeno bimestrale, nel rispetto delle indicazioni da quest'ultima fornite;
- k. garantire il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria, e fornire all'AdG i documenti e le informazioni necessarie secondo le

tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari vigenti, dal QSN, dal POIn, dal Comitato di Sorveglianza, dall'AdG, per tutta la durata della convenzione;

- l. informare tempestivamente l'AdG in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere rilevanza sul sistema di gestione e controllo del POIn, ovvero sulle piste di controllo adottate;
 - m. assicurare, nel corso dell'intero periodo di validità della convenzione, il necessario raccordo operativo con l'Autorità di Gestione e con gli altri OO.II. coinvolti nell'attuazione del Programma, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi e/o a specifiche richieste formulate dall'Autorità di Gestione;
 - n. garantire il necessario raccordo operativo con gli altri Organismi Intermedi impegnati nell'attuazione del POIn, nonché delle ulteriori amministrazioni centrali e regionali interessate, ai fini della programmazione – in seno al CTCA – delle operazioni a valenza trasversale oggetto del medesimo Programma;
 - o. affiancare e supportare l'AdG nell'espletamento dei relativi compiti e funzioni in materia di interventi informativi e pubblicitari di cui all'art. 7 del Reg. (Ce) n. 1828/2006;
 - p. inviare all'AdG entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il provvedimento di nomina del responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione della presente convenzione.
2. Nella fase di programmazione dei Piani integrati di Rete e limitatamente alla Rete di propria competenza ed ai poli da essa intersecati, l'OI sarà responsabile dei seguenti compiti tutti da espletarsi in conformità con le disposizioni contenute all'interno delle Linee guida approvate dal CTCA:
- a. elaborare, di concerto con le Amministrazioni centrali e regionali coinvolte ed in piena conformità con le indicazioni contenute nelle Linee guida adottate dal CTCA, il Piano integrato degli interventi per la rete di propria competenza, quale quadro programmatico delle operazioni selezionate nelle modalità di cui ai punti precedenti;
 - b. garantire che tutte le operazioni destinate a beneficiare del cofinanziamento del POIn concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del Programma medesimo ed in particolare degli obiettivi specifici dell'Asse 1 e dell'Asse 2;
 - c. garantire che tutte le operazioni di cui al punto precedente siano selezionate conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, verificandone l'adeguatezza degli aspetti tecnici ed economici e la rispondenza alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti pubblici, tutela ambientale e pari opportunità ed agli strumenti di attuazione adottati dall'AdG con riferimento alle differenti linee d'intervento del PO;
 - d. definire, di concerto con le Amministrazioni centrali e regionali coinvolte nella rete, le azioni trasversali per riconnettere su scala interregionale le singole progettualità la cui attuazione è prevista nei territori dei Poli;
 - e. trasmettere al CTCA il Piano integrato degli interventi della rete di cui ai punti precedenti e fornire al Comitato eventuali chiarimenti e/o delucidazioni in merito;

- f. avviare l'iter per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) interregionale per la rete di propria competenza e predisporre la relativa documentazione;
 - g. assumere la responsabilità dell'APQ Interregionale della Rete di riferimento e, in quanto tale, assolvere agli obblighi previsti in capo al responsabile di accordo dalla normativa di riferimento.
3. Nella fase di attuazione delle operazioni programmate all'interno dei Piani integrati, l'OI risponde nei confronti dell'AdG del processo complessivo di realizzazione delle operazioni inerenti la Rete interregionale di competenza ed i Poli da essa intersecata; in quest'ambito l'OI:
- a. assicura, per il tramite delle rispettive Unità di controllo, l'esecuzione delle verifiche tecnico amministrative sulla totalità delle operazioni finanziate e delle verifiche in loco sul campione di progetti selezionato secondo le modalità definite dall'ufficio per i controlli di primo livello dell'AdG, curando la verifica, attraverso controlli di I livello, che le spese dichiarate dai Beneficiari siano reali, i prodotti/servizi siano stati effettivamente forniti in conformità a quanto stabilito, le domande di rimborso del Beneficiario siano corrette, le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali;
 - b. verifica che siano rispettate le procedure per la gestione, la rendicontazione ed il controllo delle operazioni cofinanziate dal POIn, garantendo una tempestiva informativa, all'AdG e agli altri Organismi/Autorità competenti, dei controlli eseguiti, dello stato di avanzamento dei progetti e di eventuali procedimenti di carattere giudiziario che dovessero interessare le stesse operazioni cofinanziate;
 - c. fornisce all'AdG tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure, alle verifiche eseguite ed all'evidenza dei controlli in relazione alle spese rendicontate e certificate, conformemente alle procedure ed agli strumenti (es. check-list, verbali, etc.) definiti nei manuali delle procedure di gestione e di controllo adottati dalla stessa AdG;
 - d. informa con cadenza almeno semestrale l'AdG circa le economie rinvenienti da eventuali scostamenti tra gli impegni finanziari assunti a fronte delle operazioni da realizzare e le spese per esse effettivamente sostenute;
 - e. garantisce la corretta raccolta delle informazioni inerenti le operazioni finanziate e realizzate e fa sì che tutti i documenti comprovanti la relativa esecuzione, le spese sostenute e le verifiche effettuate necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli effettuati, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, siano correttamente conservati ed archiviati anche elettronicamente, almeno per i tre anni successivi alla chiusura del Programma, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1828/2006, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulla conservazione degli atti delle PP.AA.;
 - f. predispone, ai fini della presentazione periodica delle dichiarazioni di spesa, la documentazione relativa alle spese sostenute da tutti i beneficiari ed ai controlli effettuati, ed invia tutta la documentazione prevista almeno 20 giorni prima della scadenza all'AdG per i controlli di competenza ed il successivo inoltro all'Autorità di Certificazione funzionale alla certificazione finale delle stesse spese alla Commissione europea;

- g. facilita, ai sensi dell'art. 60 lett. B) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006, le verifiche dell'Autorità di Gestione (realizzate direttamente o per il tramite di propri incaricati), dell'Autorità di Audit, dell'Autorità di Certificazione, della Commissione Europea e degli altri organismi autorizzati, che verranno effettuate, anche attraverso controlli in loco presso l'OI e, se del caso, anche presso i soggetti beneficiari ed attuatori pubblici e privati destinatari finali delle azioni realizzate;
- h. opera in qualità di organismo delegato dall'AdG per l'esecuzione dei pagamenti relativi alle operazioni programmate all'interno del Piano integrato di Rete di propria competenza, espletando tutti gli adempimenti previsti dai vigenti regolamenti comunitari e nazionali per il pagamento delle spese connesse all'attuazione delle operazioni finanziate a valere sulle linee d'intervento del Programma;
- i. predispone i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione di concerto con il MEF-RGS-IGRUE, nel rispetto del piano finanziario approvato. Ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie relative alle operazioni cofinanziate, i pagamenti saranno effettuati, previa adozione dei relativi atti contabili di impegno e di esecuzione delle verifiche come da disposizioni normative e regolamentari, su disposizione diretta dell'OI alla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispetto delle previsioni e del cronogramma contenuti nel sistema di gestione e controllo del POIn ed alla acquisto disponibilità di cassa sia delle risorse comunitarie, che del cofinanziamento nazionale, così come periodicamente comunicata dall'AdG fino alla concorrenza della dotazione finale massima programmabile di cui all'articolo 6;
- j. assicura il *follow-up* necessario e la eventuale azione di recupero, in seguito ad eventuali irregolarità o errori riscontrati nel corso dei controlli e, ove richiesto, assicura la predisposizione e la tempestiva trasmissione all'AdG della scheda prevista dagli artt. 28 e seguenti del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- k. fornisce al Responsabile di Obiettivo Operativo le informazioni necessarie per garantire una valutazione qualitativa dell'attuazione del Programma in relazione ai suoi obiettivi specifici;
- l. garantisce, anche attraverso la predisposizione di relazioni almeno semestrali sullo stato di avanzamento dei Piani integrati degli interventi, che l'AdG ed i relativi Uffici Competenti per le Operazioni (UCO) ricevano tutte le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;
- m. trasferisce agli UCO, con cadenza almeno bimestrale, i dati relativi ai soggetti beneficiari ai fini della compilazione e dell'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 7, comma 2 lettera d) del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- n. propone eventuali rimodulazioni di interventi e/o riprogrammazioni di risorse qualora, nel corso dei monitoraggi periodici vengano rilevate criticità tali da giustificare una variazione al programma degli interventi finanziato, o eventualmente del Piano integrato delle azioni adottato nelle modalità di cui al precedente comma 2;
- o. garantisce l'esistenza, presso tutti i beneficiari delle operazioni previste nel Piano integrato di cui alla Rete interregionale di propria competenza, del proprio sistema

gestionale interno informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle linee di attività interessate;

- p. trasmette all'AdG, ai fini della corretta tenuta della contabilità generale del Programma, copia conforme degli atti di impegno contabile adottati per l'attuazione delle attività di competenza;
- q. per le azioni di controllo dell'Autorità di Audit e per quelle relative al rilascio della dichiarazione di chiusura del Programma, di cui all'art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006, l'OI dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'Autorità di Audit (UVER-Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica);
- r. coadiuva il Responsabile di Obiettivo Operativo nell'espletamento di tutte le funzioni ad esso riconosciute.

Articolo 4

Attività di rilevanza comune

Le parti stabiliscono che tutte le attività di rilevanza comune, ovvero finalizzate alla gestione ed attuazione del POIn, ivi comprese il sistema di gestione e controllo, il sistema di monitoraggio, le procedure per la certificazione ed il trasferimento delle risorse, le azioni trasversali o di sistema così come definite nel documento *"Linee guida per l'elaborazione e la successiva attuazione dei Piani integrati delle azioni per la valorizzazione delle Reti interregionali di offerta e dei relativi Poli"* approvato dal CTCA, saranno definite e/o programmate concordemente in seno allo stesso Comitato, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro con le altre amministrazioni centrali e regionali coinvolte nell'attuazione del Programma e la formulazione di procedure comuni la cui applicazione ed utilizzo potrà essere esteso a tutti gli organismi intermedi.

Articolo 5

Obblighi in capo all'Autorità di Gestione

Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, l'Autorità di Gestione di obbliga a:

- a) garantire che l'OI riceva tutte le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- b) informare l'OI in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del mandato conferito che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dalla stessa AdG;
- c) garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendone informata l'Autorità di Audit e l'Autorità di Certificazione, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo, che dovessero interessare le operazioni oggetto della delega conferita;
- d) assolvere ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 6

Dotazione finanziaria massima rimborsabile per l'attuazione delle operazioni

1. La dotazione finanziaria massima rimborsabile per l'attuazione delle operazioni inerenti la valorizzazione a fini turistici della Rete interregionale di offerta di competenza dell'Organismo Intermedio e dei poli da essa intersecati è quella definita all'interno del documento *"Linee guida per l'elaborazione e la successiva attuazione dei Piani integrati delle azioni per la valorizzazione delle Reti interregionali di offerta e dei relativi Poli"*, proposto dall'AdG ed approvato dal Comitato Tecnico Congiunto per l'Attuazione del POIn nella seduta del 03 dicembre 2009, così come recepito dall'AdG con Decreto Dirigenziale nr. 01 del 18 gennaio 2010. In particolare, per la Rete interregionale di offerta "XXXXXXX" tale dotazione viene quantificata in una percentuale massima pari al XX% della dotazione finanziaria di cui all'Asse I del Programma relativa ad azioni programmabili a livello territoriale.
2. La stessa dotazione finanziaria massima rimborsabile - pari a € XXXXXX,XX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), di cui € XXXXXX,XX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) a titolo di contributo comunitario a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ed € XXXXXX,XX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) a titolo di co-finanziamento nazionale - è da ritenersi quale massimale rimborsabile all'OI per il finanziamento delle operazioni da realizzare all'interno della Rete interregionale di competenza e dei Poli da essa intersecati.
3. Detta dotazione finanziaria è soggetta ad eventuale rimodulazione in esito alla conclusione del processo di elaborazione dei Piani integrati degli interventi previsti per ciascuna rete interregionale di offerta approvata dal CTCA. Tali modifiche avverranno con le analoghe procedure di definizione e proposta da parte dell'AdG al CTCA, nel rispetto delle procedure definite dal Programma.
4. La citata dotazione finanziaria deve ritenersi comprensiva dei progetti, coerenti con il programma della Rete Interregionale di offerta di cui al presente accordo, attuati in applicazione delle procedure di accelerazione della spesa.
5. Eventuali economie derivanti dall'attuazione degli interventi programmati all'interno del Piano integrato degli interventi elaborato dall'OI ed approvato nelle modalità previste nelle linee guida approvate dal CTCA saranno annesse alle disponibilità del Programma. La relativa programmazione avverrà in seno al CTCA.
6. Con riferimento alla dotazione finanziaria di cui al comma 2, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di riconoscere all'OI - nell'ambito del prefinanziamento di cui alla sezione terza del Reg. (CE) n. 1083/2006 posto a carico del Fondo di rotazione ex legge 183/1987 - una quota di anticipazione nella misura massima del 3,5% della medesima dotazione finanziaria. Tale facoltà è, tuttavia, subordinata alla presentazione da parte dell'OI di un'apposita richiesta di anticipazione corredata da una relazione tecnica recante l'esplicitazione dei seguenti elementi informativi principali:
 - a) evidenza dell'effettiva attivazione delle strutture operative preposte alle funzioni di gestione e controllo ("Unità di Gestione" ed "Unità di Controllo") indicate all'interno della Relazione ex art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006 sul Sistema di Gestione e Controllo del Programma;

- b) descrizione delle attività programmate nei primi sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque di quelle eventualmente già espletate alla data di presentazione della richiesta di anticipazione;
- c) esplicitazione dei fabbisogni di spesa sottesi alla formulazione della richiesta di anticipazione, contenente l'elenco delle principali operazioni per il cui finanziamento saranno utilizzate le risorse della stessa anticipazione.

Sulla base degli elementi informativi rappresentati dall'OI a corredo della richiesta di anticipazione di cui al capoverso precedente, l'AdG espletterà una preventiva valutazione in esito alla quale potrà accogliere ovvero respingere la medesima richiesta.

Articolo 7

Assistenza tecnica

1. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate dall'AdG ed al fine del corretto svolgimento dei relativi compiti, all'Organismo Intermedio è attribuita, a valere sulle risorse dell'Asse III – Linea operativa III.b.1 *“Supporto all'Autorità di Gestione e, in stretto coordinamento con la stessa Autorità, al CTCA ed alle singole Amministrazioni regionali e centrali coinvolte nel processo di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del Programma”*, una dotazione finanziaria equivalente ad una percentuale massima dell'1% del valore della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 6, così come definito nel progetto operativo di assistenza tecnica e nello strumento di attuazione della medesima linea d'intervento approvati dal CTCA nella seduta del 24 novembre 2009, così come recepiti dall'AdG con Decreto Dirigenziale nr. 05 del 18 dicembre 2009.
2. Eventuali economie derivanti dall'impiego della suddetta dotazione finanziaria saranno annesse alle disponibilità dell'Asse III del POIn e potranno essere riprogrammate dall'AdG, sentito in proposito il CTCA.
3. Le modalità di utilizzazione delle risorse attribuite per assistenza tecnica sono quelle definite nello strumento di attuazione della Linea operativa III.b.1. approvato dal CTCA nella seduta del 24 novembre 2009 e recepita dall'AdG con Decreto Dirigenziale nr. 05 del 18 dicembre 2009.
4. Ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie attribuite per l'assistenza tecnica, i pagamenti saranno effettuati su disposizione diretta dell'OI alla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in rapporto al budget di cassa via via assegnato all'AdG, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria massima.

Articolo 8

Estensione della convenzione al Programma Attuativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FAS 2007/2013

1. La presente convenzione, salvo che per gli aspetti connessi alla quantificazione delle risorse finanziarie, alla selezione delle operazioni da realizzare ed alle modalità di erogazione e pagamento da rendere congruenti alle determinazioni CIPE, si intende estesa all'attuazione del

Programma Attuativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FAS 2007/2013 (PAIn – FAS).

2. Per quanto sopra, le competenze dell’OI s’intendono estese agli eventuali ulteriori poli intersecati dalla Rete interregionale di offerta di propria competenza.
3. L’estensione diventa efficace ad avvenuta pubblicazione della deliberazione del CIPE concernente l’approvazione del PAIn-FAS ed a conclusione del processo di programmazione propedeutico alla realizzazione dei Piani Integrati degli interventi.
4. Le parti si riservano di inserire eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie da specifiche regole definite dalla delibera del CIPE di approvazione dello stesso Piano.

Articolo 9

Revoca della delega conferita all’OI

1. L’AdG potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora l’OI non rispetti gli obblighi imposti a suo carico, così come elencati nel precedente articolo 3, o comunque in tutti i casi in cui l’operato dell’OI pregiudichi l’assolvimento da parte della stessa AdG degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
2. All’AdG è riservato il potere di revocare la delega conferita all’OI e conseguentemente la dotazione finanziaria assegnata allo stesso, nel caso in cui l’OI incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione. Lo stesso potere di revoca l’AdG lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l’OI comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita del quadro complessivo delle operazioni previste e programmate all’interno del Piano integrato delle operazioni per la valorizzazione a fini turistici della Rete interregionale di offerta di propria competenza e dei Poli da essa intersecati.
3. L’AdG potrà altresì revocare la delega conferita all’OI e conseguentemente la dotazione finanziaria ad esso assegnata, qualora l’operato dell’OI rilevi significativi ritardi nel processo di attuazione del Piano integrato degli interventi relativo alla Rete interregionale di offerta di propria competenza ed ai Poli da essa intersecati, con riferimento sia all’avanzamento fisico che a quello finanziario, secondo quanto pianificato all’interno del cronogramma di cui al medesimo Piano integrato degli interventi adottato con le procedure e le modalità di cui alle Linee guida adottate dal CTCA.
4. L’Autorità di Gestione si riserva la facoltà di revocare l’eventuale quota di anticipazione di cui all’articolo 6 riconosciuta all’OI qualora, entro 12 mesi dalla relativa erogazione, l’OI non presenti una o più domande di pagamento il cui valore complessivo non raggiunga un valore almeno pari alla quota di anticipazione ricevuta.
5. Nel caso di revoca l’OI è obbligato a restituire alle disponibilità del Programma le eventuali somme ricevute a titolo di anticipazione, restando a totale carico dell’OI gli oneri e le spese connesse ad operazioni dichiarate dall’Autorità di Certificazione come non conformi o comunque irregolari ai sensi delle norme comunitarie e nazionali applicabili.
6. In tutti i casi di revoca sopra richiamati, la presente Convenzione si intende automaticamente risolta di pieno diritto.

Articolo 10

Risoluzione delle controversie

In caso di controversie tra l'AdG e l'OI in merito all'interpretazione e/o esecuzione e/o revoca della presente convenzione, si potrà fare ricorso ad un collegio arbitrale composto da tre componenti di cui due nominati da ciascuna delle parti in causa ed uno scelto di comune accordo.

Articolo 11

Durata della convenzione

La presente convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca per giustificati motivi di cui all'art. 9, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivante dall'attuazione del Programma Operativo Interregionale (FESR) "Attrattori culturali, naturali e turismo" 2007/2013, secondo i termini stabiliti dalla Commissione Europea.

Articolo 12

Condizioni transitorie

Nelle more del completamento del processo di istituzione del sistema di gestione e controllo del Programma redatta dall'AdG ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006, le disposizioni presenti nella presente convenzione inerenti le obbligazioni poste in capo all'OI ed all'AdG sono passibili di eventuali modifiche e/o integrazioni rese necessarie in funzione degli eventuali rilievi e/o delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE – organismo incaricato della redazione della relazione ex art. 71 comma 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006), ovvero dai competenti servizi della Commissione Europea.

Articolo 13

Rinvio generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

Per quanto non espressamente contemplato, si fa rinvio a tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché alle disposizioni comunitarie, ai regolamenti nazionali, al testo del Programma ed alla relazione sul relativo sistema di gestione e controllo.

Articolo 14

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione da inviarsi in relazione alla presente Convenzione dovrà, salvo ove diversamente previsto, essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo posta elettronica certificata, ovvero raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso o telefax, ai seguenti riferimenti:

se all'Autorità di Gestione:

Regione Campania

Autorità di Gestione del POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007/2013

Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli

Fax: 081 7962761

Email: staffpoin@regione.campania.it

se all'Organismo Intermedio:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX - 00000 - XXXXXXXX (XX)

Fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXX@XXXXXX.XX

Le comunicazioni inviate a mezzo fax dovranno essere prontamente confermate a mezzo lettera, fermo restando che la mancata ricezione di tale lettera non avrà effetto sulla validità della comunicazione inoltrata via fax.

Regione Campania

Autorità di Gestione

POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo"

Dr.ssa Maria Cancellieri

Organismo Intermedio

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente le seguenti clausole:

- revoca della delega conferita all'O.I. (art.9);
- risoluzione delle controversie (art. 10).

Regione Campania

Autorità di Gestione

POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo"

Dr.ssa Maria Cancellieri

Organismo Intermedio

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX